



LE PERQUISIZIONI NELL'ATTIVITA' DI P.G.

Quaderno di
aggiornamento
professionale
n.5



LE PERQUISIZIONI

Con la perquisizione si ha lo scopo di ricercare cose o tracce pertinenti al reato; a tale operazione potrebbero, pertanto, seguire atti di sequestro, di arresto o di fermo. Viene considerata un mezzo di ricerca della fonte di prova.

Al termine della perquisizione, che è un atto irripetibile, è sempre obbligatorio redigere l'apposito verbale, che entrerà a far parte del fascicolo del dibattimento (art. 431 c.p.p.)¹.

Può essere operata su disposizione o su delega dell'A.G. e su iniziativa della P.G..

Su delega dell'A.G., i riferimenti normativi vanno dall'art. 247 all'art. 252 c.p.p.².

D'iniziativa della P.G., è disciplinata dall'art. 352 c.p.p.³, dall'art. 4 legge 22 maggio 1975, n. 152⁴, dall'art. 41 del TULPS⁵, dall'art. 27 legge 19 marzo 1990, n. 55⁶, dall'art. 103 D.P.R. 309/90⁷ e dall'art. 5 D.L. 26 aprile 1993, n. 122⁸.

Le perquisizioni possono essere eseguite dall'A.G. e dall'U.P.G.

In casi di particolare necessità e urgenza, gli atti previsti dall'art. 352 c.p.p. possono essere compiuti anche dagli Agenti di P.G. (nell'impossibilità del tempestivo intervento del pubblico ministero e anche dell'U.P.G. - art. 113 reg. att.)⁹.

Perquisizione su delega dell'A.G. (art. 247 c.p.p.)

L'A.G., quando non procede personalmente a perquisizioni personali o locali, delega l'ufficiale di polizia giudiziaria.

Tale delega, ai sensi dell'art. 247 c.p.p., è disposta con decreto motivato, pertanto i presupposti per operare la perquisizione consistono nel fondato motivo di ritenere che taluno occulti, sulla persona o in un determinato luogo, il corpo del reato o cose a esso pertinenti, ovvero che in quel luogo possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o dell'evaso.



L'operazione inizia:

- ❖ consegnando copia del decreto all'interessato. Nel caso di perquisizione locale, se questi non è presente, la copia del decreto si consegna a chi ha l'attuale disponibilità del luogo, ovvero in mancanza di questo a un congiunto, un coabitante, al portiere o a chi ne fa le veci;
- ❖ avvisandolo della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea;
- ❖ se si ricerca una cosa determinata, invitando l'interessato a esibirla. Se la cosa è consegnata, non si procede a perquisizione salvo che si ritenga utile farlo per la completezza delle indagini.

La perquisizione in un'abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a essa non può essere eseguita prima delle ore 7.00 e dopo le ore 20.00. Tuttavia, in casi di particolare necessità e urgenza l'A.G. può derogare ai citati limiti temporali con disposizione scritta.

Perquisizione personale e domiciliare (art. 352 c.p.p.)

Gli organi che procedono alla perquisizione personale ai sensi dell'art. 352 c.p.p. sono gli Ufficiali di P.G., fatti salvi i casi di necessità e urgenza per cui possono procedere anche gli Agenti di P.G. (es. perquisizione a seguito di arresto in flagranza di reato).

I presupposti sono:

- ❖ fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse;
- ❖ deve trattarsi di un reato flagrante (art. 382 c.p.p.);
- ❖ deve trattarsi della ricerca di un evaso (art. 385 c.p.p.);
- ❖ deve trattarsi dell'esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall'art. 380 c.p.p.; ovvero il fermo di una persona indiziata di delitto.

La perquisizione domiciliare può essere iniziata anche fuori dai limiti temporali (prima delle ore 7.00 e dopo le ore 20.00). La perquisizione personale deve essere eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto (art. 249 co. 2 c.p.p.).

Vi procede persona dello stesso sesso, salvi i casi d'impossibilità e urgenza assoluta o quelli in cui la perquisizione è fatta eseguire da persona esercente la



professione sanitaria. Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte a sequestro con atto a parte.

Le garanzie difensive consistono nel notificare l'interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, che non ha il diritto di essere preventivamente avvisato.

L'atto della perquisizione è documentato mediante verbale (art. 357 co. 2 lett. D, c.p.p.); la redazione deve essere contestuale all'esecuzione dell'atto, salvo che non ricorrano insuperabili circostanze che la impediscano e che vanno indicate specificatamente (art. 357 co. 4, c.p.p.).

Il verbale è trasmesso senza ritardo e, comunque, entro 48 ore dal compimento delle operazioni, al pubblico ministero del luogo ove la perquisizione è stata eseguita il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida entro le successive 48 ore.

Giova precisare che la perquisizione di una roulotte o di un'autovettura parcheggiata presso il domicilio dell'interessato e nella sua disponibilità, è assimilabile alla perquisizione domiciliare (*Cass., Sez. IV, 5 novembre 1990, Deagustini*).

La perquisizione locale non è consentita;

- ❖ nelle sedi degli agenti diplomatici accreditati presso lo Stato Italiano o presso la Santa Sede;
- ❖ negli edifici aperti al culto se non dopo averne dato avviso all'autorità ecclesiastica e salvi i casi di urgente necessità;
- ❖ in caserme, navi, stabilimenti o quartieri militari senza averne dato avviso al comandante;
- ❖ negli uffici pubblici senza averne dato avviso al capo dell'ufficio;
- ❖ nel domicilio delle persone rispetto alle quali il compimento dell'atto è subordinato ad "autorizzazione a procedere (parlamentari, giudici della Corte costituzionale ecc.) salvo che dette persone non siano colte nella flagranza di uno dei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio a norma dell'art. 380 c.p.p..

Non è consentita alla Polizia Giudiziaria:

- ❖ nelle banche, limitatamente ai casi in cui la perquisizione è disposta dopo che l'istituto ha già rifiutato di consentire l'esame di eventuali atti;
- ❖ negli uffici dei difensori.



Inoltre l'U.P.G. può ordinare che, persone presenti o sopraggiunte nel corso della perquisizione, non si allontanino dal luogo prima che l'operazione sia conclusa (le motivazioni vanno descritte nel verbale), il trasgressore all'ordine può essere ricondotto coattivamente sul luogo (art. 250 co. 3 c.p.p.) e può rispondere del reato di cui all'art. 350 c.p.p..

È consigliabile che nel verbale si riporti se, nei corso della perquisizione, sono stati danneggiati oggetti.

Infine, è bene annotare sempre la seguente dicitura, «nessun oggetto è stato asportato se non quelli riportati nel relativo verbale di sequestro».

Perquisizione in materia di armi (art. 41 T.U.L.P.S. - R.D. 18 giugno 1931, n. 733)

È la perquisizione locale cui procedono gli ufficiali e gli agenti di P.G., quando hanno notizia «anche se per indizio» che in qualsiasi locale esistono armi, munizioni o materie esplosive abusivamente o illegalmente detenute.

Le garanzie difensive sono le medesime previste per le perquisizioni operate ai sensi dell'art. 352 c.p.p..

Il verbale è trasmesso all'ufficio del pubblico ministero entro 48 ore dal compimento dell'atto ed è soggetto a convalida nelle successive ulteriori 48.

Perquisizione sul posto (art. 4, legge 22 maggio 1975, n. 152)

È effettuata, immediatamente sul posto, dagli ufficiali e agenti di P.G. allo scopo di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione da parte di persone, il cui atteggiamento, in relazione a concrete circostanze di luogo e di tempo, non appare giustificabile. Tale perquisizione è estendibile al mezzo di trasporto usato dalla persona per giungere sul posto.

Alla perquisizione può presenziare il difensore il quale non ha diritto ad alcun preavviso.

La perquisizione è documentata con relativo verbale, copia del quale va consegnata all'interessato, se la perquisizione è stata estesa al mezzo di



trasporto per essa è redatto verbale a parte; di questo non è prevista la consegna all'interessato.

La perquisizione - Criminalità organizzata (art. 27, comma 2, legge 19 marzo 1990, n. 55)

Tale perquisizione può essere personale e locale e viene eseguita dagli ufficiali di P.G. al fine di ricercare:

- ❖ denaro e valori costituenti il prezzo della liberazione della persona sequestrata;
- ❖ armi, munizioni ed esplosivi ovvero denaro o valori provenienti dai delitti di cui agli artt. 416 bis, 648 bis e ter, 628 co. 3, 629 co. 2, 289 bis e 630 del codice penale.

Per operare ai sensi della normativa in parola è necessario che sia in corso un'operazione di P.G. per la prevenzione e la repressione di uno dei citati reati e ricorrano casi di particolare necessità e urgenza, tali da non consentire un tempestivo intervento dell'A.G..

Giova ripetere che la perquisizione di cui sopra può essere operata solo dagli ufficiali di P.G., pertanto non è applicabile l'art. 113 del reg. di attuazione del c.p.p., che in particolari situazioni di urgenza, consente di procedervi anche agli agenti di P.G..

Perquisizioni in materia di stupefacenti (art. 103 T.U. approvato con D.P.R. n. 309/90)

È la perquisizione personale e locale che si compie per ricercare sostanze stupefacenti o psicotrope.

Possono procedervi solo gli ufficiali di P.G..

I presupposti sono i seguenti:

- ❖ deve essere in corso un'operazione di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ❖ deve sussistere fondato motivo di ritenere che possano rinvenirsi sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ❖ devono ricorrere particolari motivi di necessità e urgenza, tali da non consentire neppure di richiedere l'autorizzazione telefonica dal



procuratore della Repubblica del luogo ove la perquisizione deve essere eseguita.

Le modalità esecutive sono le medesime delle perquisizioni personali e locali.

Il difensore ha facoltà di assistere senza diritto di essere preavvisato.

Della facoltà di farsi assistere, la P.G. deve notificare l'interessato.

L'operazione è documentata con relativo verbale, copia del quale va immediatamente rilasciata al perquisito. Il verbale, su cui vanno enunciati i presupposti per l'esecuzione dell'atto, è inviato senza ritardo e comunque entro 48 ore, al procuratore della Repubblica ove l'operazione è stata compiuta.

Perquisizione di immobili utilizzati per attività rivolte al compimento di reati di discriminazione razziale (art. 5 D.L. 26 aprile 1993, n.122)

È la perquisizione locale cui possono procedere solo gli ufficiali di P.G., anche d'iniziativa, quando sussistono concreti elementi che:

- ❖ di un determinato immobile si sia avvalso l'autore di reati di discriminazione etnica, nazionale, razziale o religiosa; di incitamento alla violenza per motivi razziali; di partecipazione o organizzazione di associazioni, movimenti o gruppi aventi scopi d'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali e reati di genocidio;
- ❖ che ricorrano motivi di particolare necessità e urgenza tali da non consentire «neppure telefonicamente» l'autorizzazione da parte del magistrato competente;
- ❖ che l'immobile venga utilizzato come luogo di riunione, deposito o rifugio e comunque per attività connesse al medesimo reato.

Se, nel corso dell'operazione, vengono rinvenute armi o esplosivi, si procede al loro sequestro e al sequestro dell'immobile.

Il difensore ha facoltà di assistere senza diritto di essere preavvisato.

L'operazione è documentata mediante verbale che deve necessariamente contenere i presupposti per l'esecuzione dell'atto.

Della perquisizione è data notizia, senza ritardo e comunque entro 48 ore dal suo compimento, al procuratore della Repubblica del luogo ove è stata eseguita.



Ispezioni, controlli e perquisizioni in materia di stranieri (art. 12, comma 7, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali, possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal medesimo articolo 12 (immigrazioni clandestine).

Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto apposito verbale che dovrà essere trasmesso al procuratore della Repubblica entro 48 ore, il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive 48 ore.

Nelle medesime circostanze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 352, commi 3 e 4 del codice di procedura penale.

Il difensore ha facoltà di assistere alle predette operazioni senza diritto di essere preavvisato.

Ispezioni e perquisizioni (atti di accertamento) (art. 13 legge 24 novembre 1981, n. 689)

Tale disposizione dà facoltà agli ufficiali e agenti di p.g. (nonché a tutti gli altri organi preposti) addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, di procedere anche d'iniziativa a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e a ogni altra operazione tecnica.

Dà facoltà inoltre, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova e previa autorizzazione motivata del pretore del luogo, di procedere a perquisizione in luoghi diversi dalla privata dimora.



Ispezioni dei veicoli (art. 192, comma 3, D.L. 30 aprile 1992, n. 285, codice della strada)

Tale disposizione dà facoltà ai funzionari, ufficiali e agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, di procedere all'ispezione del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme riguardanti le caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo medesimo.

Durante l'ispezione, il personale che opera, ha facoltà di accedere liberamente all'interno dell'abitacolo.

Dell'operazione non è prevista la redazione di alcun verbale d'ispezione.

Solo in caso di rifiuto si redige verbale ai sensi dell'art. 192, commi 3 e 6, del codice della strada che prevede il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 84 a euro 335.

L'ispezione in parola è un atto amministrativo, che dà la sola facoltà, agli operatori di P.G., di verificare le caratteristiche del veicolo (cinture di sicurezza, pedaliera, ecc), tuttavia, concede la possibilità di verificare se all'interno dell'abitacolo sono occultati oggetti d'interesse giudiziario (armi, esplosivi, strumenti di effrazione o stupefacenti).

Note operative

L'operatore di polizia si trova spesso ad affrontare situazioni molto complesse. È importante che, in ogni caso, l'intervento sia operato il più correttamente possibile, ma è **«fondamentale»** che l'attività sia annotata e verbalizzata in maniera **«ineccepibile»**.

In proposito, è consigliabile di munirsi di codici, penale e di procedura penale, e di manuali operativi.

È bene premettere che, in qualsiasi atto, non devono comparire cancellature, abrasioni o scoloriture; eventuali frasi o parole sbagliate devono essere cerchiare in modo che rimanga visibile ciò che si è modificato. Gli spazi vuoti a fine riga dovranno essere colmati con opportuno tratteggio. Le eventuali modificazioni o aggiunte dovranno essere inserite con annotazione a margine e sottoscritte.

È importante ricordare che:



- ogni volta che rileva un'infrazione penale per la quale non si procede all'arresto o al fermo del responsabile (denuncia in stato di libertà), l'operatore di polizia deve redigere sempre l'elezione di domicilio e l'annotazione d P.G., nonché altri verbali se sono state compiute ulteriori operazioni (perquisizione ed eventuale sequestro);
- ogni volta che accompagna presso i propri uffici un soggetto per qualsiasi ragione, è necessario redigere il verbale di accompagnamento specificandone le ragioni;
- se la persona da accompagnare è munita di auto propria, ma lo stesso deve essere condotto in ufficio a bordo della volante, è bene che la stessa auto sia fatta parcheggiare nelle vicinanze del luogo ove è avvenuto il controllo, evitando che un operatore di polizia si ponga alla guida di veicoli altrui;
- prima di eventuali perquisizioni è necessario informare l'interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore, purché questi sia prontamente reperibile. Dell'invito bisogna farne menzione nel verbale;
- se si deve procedere a perquisizione personale è necessario, quando si controllano portafogli, borse o valige, che vi sia nelle immediate vicinanze un altro operatore e che l'operazione avvenga sotto gli occhi del perquisendo; stessa procedura per quanto riguarda la perquisizione del veicolo; il proprietario o chi in quel ne ha la materiale disponibilità, deve essere posto nelle condizioni di osservare l'operato di chi perquisisce.

Nel caso in cui si deve procedere all'arresto:

- avvisare il pubblico ministero di turno;
- avvisare i familiari (su richiesta dell'interessato se maggiore di 18 anni);
- avvisare il difensore (di fiducia o in mancanza d'ufficio).

Mentre per i primi due avvisi è sufficiente la menzione in annotazione, per l'avviso al difensore è necessario redigere apposito verbale.

NOTE

1 Articolo 431 c.p.p. – Fascicolo per il dibattimento.

1. A seguito del decreto che dispone il giudizio, la cancelleria forma il fascicolo per il dibattimento, nel quale, secondo le prescrizioni del giudice, sono raccolti: a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile; b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria; c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero; d) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio e di quelli assunti all'estero a seguito di rogatoria; e) il certificato generale del casellario giudiziale e gli altri documenti indicati nell'articolo 236; f) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.

2 Art. 247. c.p.p. – Fasi e forme delle perquisizioni.



1. Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato, è disposta perquisizione personale. Quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o dell'evaso, è disposta perquisizione locale.

1-bis. Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione.

2. La perquisizione è disposta con decreto motivato.

3. L'autorità giudiziaria può procedere personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria delegati con lo stesso decreto.

Art. 248 c.p.p. – Richiesta di consegna.

1. Se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa determinata, l'autorità giudiziaria può invitare a consegnarla. Se la cosa è presentata, non si procede alla perquisizione, salvo che si ritenga utile procedervi per la completezza delle indagini.

2. Per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro o per accertare altre circostanze utili ai fini delle indagini, l'autorità giudiziaria o gli ufficiali di polizia giudiziaria da questa delegati possono esaminare presso banche atti, documenti e corrispondenza nonché dati, informazioni e programmi informatici. In caso di rifiuto, l'autorità giudiziaria procede a perquisizione.

Art. 249 c.p.p. – Perquisizioni personali.

1. Prima di procedere alla perquisizione personale è consegnata una copia del decreto all'interessato, con l'avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.

2. La perquisizione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.

Art. 250 c.p.p. – Perquisizioni locali.

1. Nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione locale è consegnata all'imputato, se presente, e a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo, con l'avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.

2. Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia è consegnata e l'avviso è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore ovvero, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.

3. L'autorità giudiziaria, nel procedere alla perquisizione locale, può disporre con decreto motivato che siano perquisite le persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che le stesse possano occultare il corpo del reato o cose pertinenti al reato. Può inoltre ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse. Il trasgressore è trattenuto o ricondotto coattivamente sul posto.

Art. 251 c.p.p. – Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporali.

1. La perquisizione in un'abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a essa non può essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore venti.

2. Tuttavia nei casi urgenti l'autorità giudiziaria può disporre per iscritto che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali.

Art. 252 c.p.p. – Sequestro conseguente a perquisizione.

1. Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte a sequestro con l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 259 e 260.

3 Articolo 352 c.p.p. – Perquisizioni

1. Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso.

1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorché protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi.

2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.

3. La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell'articolo 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito.

4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione.

4 Legge 22 maggio 1975, n. 152, Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico: art. 4. In casi eccezionali di necessità e di urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso di operazioni di polizia possono procedere, oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono giustificabili.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente la perquisizione può estendersi per le medesime finalità al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per giungere sul posto. Delle perquisizioni previste nei commi precedenti deve essere redatto verbale, su apposito modulo che va trasmesso entro quarantotto al procuratore della Repubblica e, nel caso previsto dal primo comma, consegnato all'interessato.

5 Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ": Art. 41. Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro.



6 Legge 19 marzo 1990, n.55. “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”. Art. 27. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dalle disposizioni in materia di produzione e traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale e di quelli commessi in relazione ad esso, nonché dei delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter dello stesso codice e di quelli indicati nei medesimi articoli, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possono essere rinvenuti denaro o valori costituenti il prezzo della liberazione della persona sequestrata, o provenienti dai delitti predetti, nonché armi, munizioni o esplosivi. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni e' redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore.

Nelle medesime circostanze, in casi eccezionali di necessità ed urgenza che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, dandone notizia, senza ritardo, e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

7 Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza". Articolo 103. Controlli ed ispezioni

1. Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente testo unico, gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza possono svolgere negli spazi doganali le facoltà di visita, ispezione e controllo previste dagli articoli 19 e 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), della legge 10 ottobre 1989, n.349.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni e' redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. Ai fini dell'applicazione del presente comma, saranno emanate, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, le opportune norme di coordinamento nel rispetto delle competenze istituzionali.

3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto al controllo, alle ispezioni e alle perquisizioni ai sensi dei commi 2 e 3, sono tenuti a rilasciare immediatamente all'interessato copia del verbale di esito dell'atto compiuto.

8 Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, coordinato con la legge di conversione 25 giugno 1993, n. 205, “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”. Articolo 5 Perquisizioni e sequestri.

1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 o per uno dei reati previsti dall'articolo 3, commi 1, lettera b), e 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, l'autorità giudiziaria dispone la perquisizione dell'immobile rispetto al quale sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che l'autore se ne sia avvalso come luogo di riunione, di deposito o di rifugio o per altre attività comunque connesse al reato. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

2. È sempre disposto il sequestro dell'immobile di cui al comma 1 quando in esso siano rinvenuti armi, munizioni, esplosivi od ordigni esplosivi o incendiari, ovvero taluni degli oggetti indicati nell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110. È sempre disposto, altresì, il sequestro degli oggetti e degli altri materiali sopra indicati nonché degli emblemi, simboli o materiali di propaganda propri o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui alle leggi 9 ottobre 1967, n. 962, e 13 ottobre 1975, n. 654, rinvenuti nell'immobile. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 324 e 355 del codice di procedura penale. Qualora l'immobile sia in proprietà, in godimento o in uso esclusivo a persona estranea al reato, il sequestro non può protrarsi per oltre trenta giorni.

3. Con la sentenza di condanna o con la sentenza di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice, nei casi di particolare gravità, dispone la confisca dell'immobile di cui al comma 2 del presente articolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato. È sempre disposta la confisca degli oggetti e degli altri materiali indicati nel medesimo comma 2.

9 D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 - Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, Articolo 113. Accertamenti urgenti della polizia giudiziaria

1. Nei casi di particolare necessità e urgenza, gli atti previsti dagli articoli 352 e 354 commi 2 e 3 del codice possono essere compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria.

